REGOLAMENTO (CE) N. 1507/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna per l'approvvigionamento di raffinerie della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 6, e l'articolo 39,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [3], in particolare l'articolo 1,

considerando che in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e nell'ambito della conclusione dei negoziati in applicazione dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) la Comunità si è impegnata ad importare da paesi terzi, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un certo quantitativo di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, ad un dazio di 98 ECU per tonnellata; che, visto il ritardo intervenuto nell'attuazione di questo impegno, occorre prevedere per il primo periodo d'applicazione, ossia dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, un quantitativo totale che comprenda il quantitativo che avrebbe potuto essere importato nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996;

considerando che, per garantire che questi quantitativi vengano importati nell'ambito dei tradizionali flussi d'importazione, occorre ripartire tali quantitativi secondo l'origine delle importazioni nel corso di un periodo di riferimento di tre anni;

considerando che la messa in atto di questo contingente tariffario implica una vigilanza rigorosa delle importazioni così come dei controlli effettivi per quanto riguarda il loro uso e la loro destinazione; che di conseguenza l'importazione deve avvenire nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione;

considerando che occorre garantire la gestione del regime d'importazione mediante titoli d'importazione; che a tal fine occorre definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e gli elementi che debbono figurare in tali domande;

considerando che lo zucchero greggio importato in applicazione del presente regolamento è destinato all'approvvigionamento delle raffinerie comunitarie rientra automaticamente nel regime previsto dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che per questo zucchero debbono pertanto valere, mutatis mutandis, modalità di applicazione analoghe a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione nella Comunità, nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno, di 85 463 t di zucchero greggio di canna «tale quale» del codice NC 17 01 11 10, con un dazio di 98 ECU per tonnellata. Tale zucchero deve essere importato e raffinato dalle raffinerie di cui all'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, tuttavia, il contingente di cui al primo comma è aperto per un quantitativo di 128 195 t di zucchero greggio tale quale.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in base al paese d'origine, conformemente all'allegato I. Essi vanno imputati sui quantitativi di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 e sono presi in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo.

Articolo 2

Il dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 1 si applica allo zucchero greggio della qualità tipo definita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio [5].

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di cui all'articolo 1 è aumentato o diminuito, secondo i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.
[3] GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[4] GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 18.
[5] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Articolo 3

1. I titoli relativi a tali importazioni possono essere rilasciati limitatamente ai contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e ai quantitativi mancanti per i fabbisogni presunti stabiliti per ciascuno degli Stati membri dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Questi titoli sono rilasciati dagli Stati membri di cui all'articolo 37, paragrafo 2 unicamente ai raffinatori che importano per soddisfare il fabbisogno delle proprie raffinerie ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 dello stesso regolamento.

2. L'importazione dello zucchero greggio avviene nello Stato membro che rilascia il titolo d'importazione.

3. I titoli in questione non sono trasferibili. I raffinatori possono tuttavia rinunciare ai titoli rilasciati. In tal caso la garanzia viene immediatamente svincolata. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le rinunce intervenute.

4. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [1] non si applica alle importazioni effettuate nell'ambito dal presente regolamento.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione [2] e fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento, il titolo d'importazione di zucchero greggio rilasciato nel quadro del regime previsto dal presente regolamento è valido dalla data del rilascio sino al 30 giugno successivo.

2. La domanda di titolo di cui al paragrafo 1 è presentata dal raffinatore all'organismo competente dello Stato membro importatore interessato, accompagnata da una dichiarazione in cui egli si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in causa entro il 1° luglio successivo alla data d'importazione.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, secondo l'ordine di registrazione, le domande presentate. Tali comunicazioni comprendono anche l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti così come i quantitativi effettivamente importati in base ai titoli già rilasciati, conformemente all'allegato II.

La Commissione conferma quanto prima allo Stato membro interessato in che misura possono essere soddisfatte le domande di cui al primo comma.

3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, se lo zucchero non è raffinato entro il termine stabilito il raffinatore che ha richiesto il titolo deve pagare un importo corrispondente al dazio intero applicabile allo zucchero greggio, eventualmente maggiorato del dazio addizionale applicabile il giorno dell'importazione.

Il raffinatore che richiede il titolo deve fornire la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo, che la deve accettare, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la raffinazione.

4. La domande del titolo d'importazione e il titolo stesso recano, alla casella 84, l'indicazione del paese d'origine.

Essi recano inoltre, nella casella 24, la dicitura seguente:

«Importazione con un dazio di 9,8 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione del regolamento (CE) n. 1507/96».

5. L'importo della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,30 ECU per 100 kg di zucchero greggio tale quale.

Articolo 5

Per poter beneficiare del contingente tariffario occorre presentare, al momento della domanda del titolo di importazione di cui all'articolo 3, un certificato d'origine del paese terzo interessato conforme alle condizioni stabilite dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [3].

Articolo 6

1. Qualora un quantitativo di zucchero non abbia potuto essere consegnato in tempo utile per consentirne la raffinazione entro la data di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di 30 giorni a decorrere da tale data.

In tal caso lo zucchero greggio è raffinato entro il termine stabilito al paragrafo 2 e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. Quando un quantitativo di zucchero greggio non ha potuto essere raffinato entro la data di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può, su richiesta del raffinatore, concedere un termine supplementare per la raffinazione della durata massima di 90 giorni a decorrere da tale data.

In tal caso, lo zucchero greggio è raffinato entro tale termine e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 7

Qualora, per una determinata campagna di commercializzazione, il quantitativo di zucchero espresso in zucchero bianco, raffinato da un'impresa provoca, in base alla resa dello zucchero greggio importato in applicazione del

[1] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.
[3] GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

presente regolamento, un superamento massimo dell'1 % del fabbisogno presunto, lo Stato membro interessato può, su richiesta del raffinatore, imputare il quantitativo di zucchero bianco in questione alla campagna di commercializzazione successiva, entro i limiti dei fabbisogni presunti di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 8

I quantitativi attribuiti ad un determinato paese di origine precisato nell'allegato I per i quali non sono stati rilasciati titoli d'importazione anteriormente al 1° aprile della campagna di commercializzazione in questione possono essere oggetto di domande di titoli per altre origini non precisate in detto allegato. Tuttavia può essere prevista un'altra data da determinare in relazione con le circostanze proprie della campagna di commercializzazione in questione.

Articolo 9

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione:

a) ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» — per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b) ogni mese, per il mese precedente:

— i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» — effettivamente importati tramite i titoli di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

— i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» e in zucchero bianco — che sono stati raffinati nel mese precedente la comunicazione;

c) anteriormente al 31 luglio di ciascuna campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» — destinati alla raffinazione in forza del presente regolamento che sono in giacenza presso le raffinerie il 1° luglio della campagna suddetta.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Ripartizione, per paese d'origine, del contingente di zucchero greggio di canna tale quale per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 (in tonnellate)

Paese terzo d'origine	Quantitativi
Cuba	88 454
Brasile	35 894
Altri paesi terzi	3 847

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1507/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG VI.C.3 - Settore dello zucchero

Domanda di titoli d'importazione	Richiedente (nome, ragione sociale e indirizzo)	Data	Quantitativo richiesto per paese terzo di origine	Quantitativi già effettivamente importati per paese terzo di origine	Rinuncia titoli	Quantitativo restante
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stato membro:						